



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**BANDO PER L'AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI
24 CFU DI AMBITO ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICO E NELLE METODOLOGIE E
TECNOLOGIE DIDATTICHE**

A.A. 2017/2018

(Decreto Rettorale Rep. n. **1025/2018** Prot. n. **60233** del **09/02/2018**)



Articolo 1 - Attivazione e finalità

1. Presso l'Università degli Studi di Verona è attivato il Percorso formativo per l'acquisizione di 24 CFU di ambito antro-po- psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie didattiche a.a. 2017/2018 (di seguito PF 24CFU).

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi al PF 24CFU i candidati che all'atto della presentazione della domanda siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999, laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti o titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
 - laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999, titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti, o titolo accademico di primo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale).
2. Sono inoltre ammessi al PF 24CFU i candidati che all'atto della presentazione della domanda siano:
 - studenti iscritti ai corsi di studio di I, II e III livello dell'Ateneo di Verona o interateneo con Verona.
3. Qualora dopo aver presentato la domanda di ammissione dovesse variare lo status dell'interessato (ad esempio un iscritto che consegua il titolo o un laureato che si iscriva a un corso di studio) farà sempre fede lo status posseduto al momento della presentazione della domanda di ammissione.
4. L'accesso al PF 24CFU non prevede un numero chiuso, ma per esigenze didattiche e logistiche si potrà dare adeguata risposta a 200 candidati alla volta. In presenza di un numero di richieste di ammissione superiore a tale previsione, al fine di soddisfare tutte le domande pervenute, nell'a.a. 2017/2018 saranno previste più edizioni, anche intensive, del PF 24CFU.

Articolo 3 - Organizzazione didattica e durata

1. Il PF 24CFU, organizzato secondo il D.M. 616/2017 e relativi allegati, garantisce al termine il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dalla normativa rispondendo al requisito previsto all'art. 5, lettera b), commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 59 del 2017.
2. Il PF 24CFU ha durata pari a 6 mesi.
3. Le lezioni inizieranno ad aprile 2018 e si svolgeranno in un intervallo di circa 3 mesi. Salvo diverse esigenze organizzative le lezioni si terranno nelle giornate di venerdì e sabato: nel periodo estivo saranno previste settimane o giornate intensive, quest'ultime anche nel corso della settimana.
4. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria. Il calendario verrà pubblicato con successivo avviso sul web nella pagina dedicata al [F.I.T. \(Formazione Iniziale, Tirocinio\) e conseguimento 24 CFU](#).
5. Il piano didattico del PF 24 CFU offre insegnamenti nei 4 ambiti dettati dalla normativa e ciascun insegnamento si compone di almeno 3 CFU indivisibili pari a 18 ore di didattica frontale.
6. Ogni ambito, anche se comprensivo di più insegnamenti, si conclude con un esame unico. In tale sede sarà possibile sostenere la prova degli insegnamenti inseriti nel proprio piano di studi.
7. Per ogni esame unico sono previsti tre appelli pertanto si potrà sostenere l'esame per un massimo di tre volte e comunque entro 6 mesi dall'inizio del PF 24CFU.
8. Per poter sostenere l'esame dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
 - essere iscritti al PF 24CFU dell'a.a. corrispondente;
 - essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti per il PF 24CFU dell'a.a. corrispondente.
9. Di seguito il piano didattico del PF 24CFU:



Ambiti disciplinari	Insegnamento	SSD	CFU	ORE
	Teorie della scuola e della formazione	M-PED/01	3	18
Ambito A) Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione	Storia e attuale ordinamento delle istituzioni scolastiche	M-PED/02	3	18
	Pedagogia e didattica dell'inclusione	M-PED/03	3	18
Ambito B) Psicologia	Psicologia dell'apprendimento scolastico	M-PSI/04	3	18
	Psicologia sociale	M-PSI/05	3	18
Ambito C) Antropologia	Metodologie di osservazione etnografica in aula e nella scuola	M-DEA/01	3	18
Ambito D) Metodologie e tecnologie didattiche	Elementi di didattica generale e tecnologie didattiche	M-PED/03	6	36

Articolo 4 - Domanda di ammissione al PF 24CFU

1. Per iscriversi al PF 24CFU occorre compilare la domanda on line disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Home.do> a partire dal giorno **12 febbraio 2017 e fino alle ore 13:00 del 26 febbraio 2017**. Oltre tale termine non si potrà più accedere al PF 24CFU a.a. 2017/2018.
2. L'interessato che al momento della presentazione della domanda dovesse rientrare in più categorie (es. laureato attualmente iscritto a un corso di studio dell'Ateneo) potrà scegliere lo status da far valere ai fini dell'ammissione.
3. Per la procedura di registrazione utente e di compilazione della domanda di ammissione si veda l'allegato 1.

Articolo 5 - Elenco ammessi ed edizioni

1. Nel caso in cui il numero di candidati superi il contingente massimo di posti disponibili, l'assegnazione per singole edizioni avverrà secondo i seguenti criteri esposti in ordine di preferenza:
 - a. laureati con titolo conseguito presso l'Ateneo di Verona con le seguenti priorità:
 1. laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti;
 2. laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti;
 3. a parità di titolo sarà data precedenza al più giovane.
 - b. laureati con titolo conseguito presso altre istituzioni universitarie o presso le accademie con le seguenti priorità:
 1. laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti o titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);



2. laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999 o titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli ordinamenti previgenti o titolo accademico di primo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
3. a parità di titolo sarà data precedenza al più giovane.
- c. studenti iscritti ai corsi di studio di I, II e III livello dell'Ateneo di Verona o interateneo con Verona con le seguenti priorità:
 1. studente iscritto a corsi di studio di III livello;
 2. studente iscritto a corsi di studio di II livello;
 3. studente iscritto a corsi di studio di I livello;
 4. a parità di livello sarà data precedenza al più giovane.
2. L'elenco degli ammessi al PF 24CFU sarà pubblicato sul sito di Ateneo il **6 marzo 2018** alla pagina dedicata al servizio [F.I.T. \(Formazione Iniziale, Tirocinio\) e conseguimento 24 CFU](#). Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.

Articolo 6 - Immatricolazione degli ammessi e compilazione piano di studi

1. Per procedere con l'immatricolazione, i candidati ammessi al PF 24CFU dovranno seguire le indicazioni che saranno date contestualmente alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi.
2. Successivamente all'immatricolazione sarà prevista una finestra temporale per la compilazione personalizzata del piano di studi, a seconda dell'eventuale riconoscimento avuto. Le informazioni in merito saranno date con apposito avviso pubblicato sulla pagina web [F.I.T. \(Formazione Iniziale, Tirocinio\) e conseguimento 24 CFU](#).

Articolo 7 - Contributi

1. Gli iscritti ai corsi di studio di I, II e III livello dell'Ateneo di Verona o interateneo accedono al PF 24CFU senza pagare alcuna contribuzione e la durata normale del corso di I o II livello è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio. Nel caso l'iscritto al corso di I o II livello non consegua tutti i CFU previsti dal suo piano entro 6 mesi dall'inizio del PF 24CFU perderà il diritto al prolungamento della durata normale del corso.
2. I laureati accedono al PF 24CFU pagando una contribuzione massima complessiva di 496,00 euro proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire, secondo il seguente prospetto:

CFU da conseguire	Costo	Bollo	Totale contributo
3 CFU	60 €	16 €	76 €
6 CFU	120 €	16 €	136 €
9 CFU	180 €	16 €	196 €
12 CFU	240 €	16 €	256 €
15 CFU	300 €	16 €	316 €
18 CFU	360 €	16 €	376 €
21 CFU	420 €	16 €	436 €
24 CFU	480 €	16 €	496 €

3. Il pagamento sarà addebitato tramite MAV dopo la chiusura della finestra temporale prevista per la compilazione personalizzata del piano di studi, sulla propria pagina personale di Esse3.
4. Per i contributi dovuti fa fede lo status posseduto e scelto al momento della presentazione della domanda di ammissione anche in caso di successiva variazione.

Articolo 8 - Riduzione della contribuzione

1. Il contributo dovuto per il numero di crediti da conseguire è ulteriormente ridotto nei seguenti casi:
 - condizione economica individuata nell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (DSU) nel seguito chiamato ISEEU;



- studenti con riconoscimento disabilità per un'invalidità compresa tra il 50% e il 65%;
 - studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66% o studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, legge n. 118/1971.
2. Nel caso in cui si volesse presentare la dichiarazione ISEEU, che contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo, direttamente dalla sezione "servizi online" del sito web dell'INPS (www.inps.it), oppure con l'ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o di un professionista abilitato. La compilazione dovrà avvenire **entro il 15 marzo 2018**.
 3. I candidati con disabilità possono, in fase di immatricolazione, segnalare la propria condizione al fine di usufruire della riduzione della contribuzione. La richiesta deve essere completata inviando all'ufficio [Inclusione e accessibilità](#) la documentazione necessaria.
 4. Gli importi dovuti, graduati ISEEU o per altra tipologia di riduzione prevista, sono così determinati:

CFU da conseguire	ISEEU fino a 13.000 €	ISEEU* oltre 13.001€ fino a 30.000 €	ISEEU oltre i 30.000 € o non presentata	Disabilità compresa tra il 50% e il 65%	Disabilità pari o superiore al 66% o L. 104/92 o L. 118/71
	Costo complessivo di bollo				
3 CFU	16 €	da 25 € a 73 €	76 €	46 €	16 €
6 CFU	16 €	da 34 € a 130 €	136 €	76 €	16 €
9 CFU	16 €	da 43 € a 187 €	196 €	106 €	16 €
12 CFU	16 €	da 52 € a 244 €	256 €	136 €	16 €
15 CFU	16 €	da 61 € a 301 €	316 €	166 €	16 €
18 CFU	16 €	da 70 € a 358 €	376 €	196 €	16 €
21 CFU	16 €	da 79 € a 415 €	436 €	200 €	16 €
24 CFU	16 €	da 88 € a 472 €	496 €	200 €	16 €

*Per il calcolo puntuale della contribuzione dovuta all'interno della fascia 13.001-30.000 il coefficiente per singolo CFU è: (Contributo massimo pari a euro 19 - Contributo minimo pari a euro 3)/(30000-13001) = **0,00094**.

A seconda del proprio ISEEU la contribuzione per singolo CFU sarà:

Contributo minimo pari a 3 euro + [(ISEEU studente - 13.001)*0,00094] = totale contribuzione per singolo CFU

Per il calcolo della contribuzione dovuta moltiplicare il valore totale della contribuzione per singolo CFU per il numero di CFU da conseguire e aggiungere al risultato 16 euro di marca da bollo.

Articolo 9 – Termine del PF 24CFU e certificazione finale

1. Il PF 24CFU termina trascorsi 6 mesi dall'inizio del percorso o della propria edizione.
2. Al termine, al corsista che ha superato tutti gli esami è rilasciato il certificato ai sensi del D.M. n. 616 del 2017. Detta certificazione assolve al requisito di cui all'art. 5 comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 59 del 2017.
3. Il corsista che non superi tutti gli esami previsti entro la conclusione del PF 24CFU, potrà ricevere soltanto la certificazione degli esami superati.

Articolo 10 – Domanda di riconoscimento crediti per abbreviazione del PF 24CFU

1. Possono presentare domanda di riconoscimento crediti ai fini dell'abbreviazione del PF 24CFU:
 - coloro che abbiano conseguito attività formative ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004 presso l'Ateneo di Verona **esclusivamente per attività non già presentate** durante la finestra temporale aperta dal 27 novembre 2017 al 15 dicembre 2017;
 - i dottorandi e i dottori di ricerca dell'Ateneo di Verona che, in considerazione della ristrutturazione dei Corsi e delle Scuole di Dottorato (D.M. 45/2013), abbiano conseguito attività formative a partire dal 29esimo ciclo;
 - coloro che abbiano conseguito attività formative ex D.M. 509/99 o D.M. 270/2004 presso altre istituzioni universitarie o accademiche.



2. Potranno essere riconosciuti i crediti maturati in forma curriculare o aggiuntiva nell'ambito di corsi di studio, compresi Master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari.
3. Il riconoscimento è subordinato alla verifica di entrambe le seguenti condizioni:
 - a. i crediti devono corrispondere ai Settori Scientifico Disciplinari definiti dal D.M. 616/2017 e allegati.
 - b. i crediti devono essere coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati A, B e C del D.M. 616/2017.
4. Per ciascuno dei quattro ambiti previsti dalla normativa possono essere riconosciuti fino a un massimo di 12 crediti. Non sono previsti riconoscimenti di attività formative inferiori a 3 CFU.
5. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione formazione insegnanti di scuola secondaria.
6. La domanda deve essere presentata esclusivamente on line all'indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Home.do> a partire dal giorno **12 febbraio 2018 e fino alle ore 13:00 del 26 febbraio 2018**. Dopo il termine ultimo di presentazione non sarà più possibile compilare o modificare l'istanza.
7. Per la domanda di riconoscimento è dovuto il pagamento del contributo di ricognizione pari a **50,00 euro** (comprensivo di marca da bollo) da versare entro il **26 febbraio 2018**. Tale contributo non è rimborsabile.
8. L'esito del riconoscimento, valido ai fini dell'abbreviazione del PF 24CFU, verrà pubblicato con apposito avviso online sulla pagina dedicata al [F.I.T. \(Formazione Iniziale, Tirocinio\) e conseguimento 24 CFU](#). Solo nel caso di riconoscimenti che permettano la completa abbreviazione del percorso sarà rilasciato il certificato previsto all'art. 9 del presente bando.
9. In caso di mancata conclusione della procedura di riconoscimento o di presentazione di documentazione incompleta la Commissione formazione insegnanti di scuola secondaria non procederà alla valutazione della domanda pertanto si raccomanda di seguire le istruzioni riportate nell'allegato 2.

Articolo 11 - Rinuncia agli studi, trasferimenti e incompatibilità

1. È sempre possibile ritirarsi dal percorso presentando istanza di rinuncia agli studi.
2. Non sono previsti trasferimenti da e verso altri Atenei.
3. L'iscrizione al PF 24CFU non presenta incompatibilità con l'iscrizione, nello stesso anno accademico, a insegnamenti singoli, corsi di studio di I, II, III livello o corsi che rilascino titoli accademici, a meno che l'incompatibilità non sia determinata dalle regole previste in essi.
4. Non è previsto alcun rimborso.

Articolo 12 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è nominata responsabile del procedimento la Dott.ssa Roberta Bissa, Direzione Didattica e servizi agli studenti – Area Post Laurea.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ateneo degli Studi di Verona per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all'avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.



2. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ateneo degli Studi di Verona – Via dell'Artigliere, 8 titolare del trattamento.

Articolo 14 – Informazioni

1. Per informazioni rivolgersi a U.O. Master e Corsi di Perfezionamento e di aggiornamento professionale – Formazione insegnanti, Via San Francesco, 22 – 37129 Verona - Tel. +39 045 802 8576 - e-mail: formazioneinsegnanti@ateneo.univr.it

Articolo 15 – Norme finali

1. Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno rese note mediante pubblicazione alla pagina [F.I.T. \(Formazione Iniziale, Tirocinio\) e conseguimento 24 CFU](#).
2. L'Ateneo si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento le dichiarazioni rese e richiedere integrazioni della documentazione presentata, nonché di adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
3. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso decade automaticamente dall'eventuale immatricolazione e si provvederà al recupero dei benefici concessi. Non si procederà ad alcun tipo di rimborso.
4. L'Ateneo non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi ad essa non imputabili.
5. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

IL RETTORE

Prof. Nicola Sartor

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993)